



## **“DECRETO CRESCITA”**

### **DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34**

*Convertito il 28 giugno 2019, con Legge n. 58*

#### COMMENTO ED ANALISI DEI CAPITOLI FISCALI E PREVIDENZIALI

A CURA

DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI UIL

#### **Commento**

Il decreto crescita varato dal Governo ed approvato dal Parlamento composto da 50 articoli e circa 300 misure, in verità risponde in maniera molto parziale e limitata all’esigenza fondamentale di introdurre provvedimenti che rilancino la nostra economia e l’intero sistema produttivo.

Tra tutte le misure varate non ce ne è nessuna a favore dei redditi da lavoro dipendente e da pensione italiani. Una scelta poco lungimirante, per la Uil, infatti, dare maggiore reddito ai lavoratori ed ai pensionati italiani è la via maestra per generare un concreto rilancio della domanda interna, con effetti positivi diretti sulla crescita di tutto il sistema economico italiano.

Questa legge, invece, rischia di favorire la crescita dell’evasione e dell’iniquità fra redditi di natura diversa, poiché si occupa solo di una parte di contribuenti con redditi d’impresa e professionali e trascura completamente i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Quanto alle misure finalizzate ad “alleggerire” ed ampliare i termini degli adempimenti fiscali, in particolare in materia di Iva, ne vanno valutate le possibili ricadute sul già basso livello di deterrenza all’illegalità fiscale, che potrebbe risultare ulteriormente indebolito.

La Uil ritiene che le misure di “compliance” vanno accompagnate ad un rafforzamento del sistema dei controlli, per evitare ricadute negative sul versante dell’evasione e la legge crescita, al di là di qualche misura del tutto marginale, non si muove in questa direzione. Al contrario, riteniamo che l’ulteriore potenziamento del ravvedimento operoso e il nuovo istituto del contraddittorio endoprocedimentale, possano rappresentare un ostacolo ulteriore all’efficacia e alla tempestività dell’attività di controllo e di accertamento, poiché introdotti senza prevedere alcun rafforzamento dell’Amministrazione fiscale.

Il personale dell’Agenzia delle Entrate, già carente, è ormai per lo più occupato allo smaltimento delle pratiche dei continui e numerosi condoni e, conseguentemente, l’attività di contrasto all’evasione è ormai relegata ad un ruolo del tutto marginale all’interno degli uffici fiscali, come testimoniano i risultati conseguiti nel 2018 ed analizzati dalla Corte dei Conti nella Relazione recentemente depositata in Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato per il 2018.

La Legge crescita, inoltre, non solo non affronta l’annosa questione delle agevolazioni, censite in 513 nel Rapporto sulle Spese fiscali 2018 e che riducono il gettito fiscale di circa 59 miliardi di euro, ma ne introduce di nuove nei confronti dei titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Gravissimo, infine, il reiterare il ricorso al condono fiscale con la riapertura dei termini, che inoltre viene esteso anche ai tributi locali. L’ennesimo regalo agli evasori che va ad inserirsi in una Legge che come detto dimentica totalmente i redditi da lavoro e pensionistici, una beffa quindi per i due terzi degli italiani che prima pagano le tasse, poi ricevono lo stipendio e la pensione.

Nel Decreto crescita sono contenute alcune misure condivisibili. In particolare quella di rendere cogente, come più volte richiesto dalla Uil, il principio contenuto nello Statuto del Contribuente in ordine alla richiesta da parte dell’amministrazione fiscale di documentazione già in suo possesso, e quello di dare tempestive comunicazioni e istruzioni comprensibili anche ai non addetti ai lavori.

È inoltre, positivo, il chiarimento che esclude dalla normativa inerente il terzo settore tutti i fondi sanitari.

Così come, è condivisibile l’intento di rendere più flessibile l’accesso alla pensione introducendo un “nuovo scivolo” che consenta ad imprese e lavoratori a seguito di accordi di poter prevedere una forma di accompagnamento alla pensione con un anticipo di 5 anni e con un meccanismo che sul modello dell’Isopensione, anche se “ibridato”

con la Naspi, possa tutelare il futuro reddito dei lavoratori. Ma questa misura seppur positiva genera due distorsioni, la prima limitando alle imprese sopra i 1.000 dipendenti l'accesso a questo strumento, la seconda prevedendo il versamento della contribuzione, nel periodo dello "scivolo" solo per i lavoratori che accederanno alla pensione anticipata, una profonda ingiustizia che penalizzerà moltissimi lavoratori con un notevole danno sul futuro previdenziale.

## **MISURE PREVIDENZIALI**

### **Contratto di espansione e pensionamento anticipato**

Viene istituita la possibilità di prevedere per i lavoratori le cui aziende sottoscrivono un contratto di espansione, e che quindi abbiano più di 1.000 dipendenti, un accesso ad una nuova forma di esodo pensionistico, simile all'isopensione.

Questa forma di esodo è consentita solo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Previo esplicito consenso scritto degli interessati, il datore di lavoro riconosce, a fronte della risoluzione del rapporto, per tutto il periodo intercorrente fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.

Peraltro, qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

La nuova prestazione introdotta dal presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

I benefici suesposti sono riconosciuti entro un limite di spesa complessivo pari a 4,4 mln di euro per il 2019, 11,9 mln di euro per il 2020 e 6,8 mln di euro per il 2021: con l'obbligo per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di non procedere alla sottoscrizione di accordi governativi e di non considerare ulteriori domande di accesso ai benefici qualora si prospetti uno scostamento dai predetti limiti di spesa.

### **Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto**

Con la legge crescita si estende ad altre fattispecie di lavoratori esposti all'amianto l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di tali lavoratori, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

*Una scelta positiva più volte chiesta dal sindacato che amplia la platea dei beneficiari a tutti i lavoratori con patologie dovute all'esposizione all'amianto nel periodo lavorativo.*

### **Imposta sostitutiva per titolari di pensione estera trasferiti nei piccoli comuni del Mezzogiorno**

È esteso da 5 a 9 periodi d'imposta il periodo di riferimento per il regime fiscale opzionale, con aliquota IRPEF al 7 per cento, introdotto dalla legge di bilancio 2019 per i titolari di pensione erogata da fonte estera che trasferiscono la residenza dall'estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno.

### **Riduzione aliquote Inail**

È stato introdotto a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022). Le riduzioni saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL.

Questo processo di riduzione dei premi Inail si pone in continuità con quanto stabilito nella legge di stabilità 2014 (comma 128, legge n.147/2013).

Segnaliamo che le maggiori risorse per finanziarie questa riduzione sono pari a 630 milioni di euro per il 2023, importo che crescerà fino a 715 milioni di euro a decorrere dal 2031. Gli oneri finanziari saranno reperiti mediante una riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" ma soprattutto distorcendo risorse destinate alle riforme in tema previdenziale con una riduzione del "Fondo per Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali

la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani".

### **Misure per il riequilibrio finanziario dell'INPGI**

Il decreto prevede che l'INPGI entro 12 mesi dall'entrata in vigore della norma debba adottare misure di riforma del regime previdenziale e che, nel caso di mancato conseguimento (tramite esse) di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo, siano adottati uno o più regolamenti governativi per l'ampliamento della platea contributiva relativa al medesimo INPGI.

In secondo luogo, si stabilisce, con esclusivo riferimento all'INPGI, la sospensione, fino al 31 ottobre 2019 delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato (quale l'INPGI) che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

## **MISURE FISCALI**

### **Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali**

Agli enti locali viene consentito di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.

### **Omessi o insufficienti versamenti delle imposte erariali: ampliamento del ravvedimento operoso.**

L'istituto del ravvedimento operoso si applica, in via retroattiva, anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovuto, a condizione che il versamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini previsti per il ravvedimento operoso. *Si evidenzia, al riguardo, che il limite all'effettuazione del ravvedimento "parziale" era rappresentato, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, dall'intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente e dal termine per il ravvedimento.*

### **Controlli formali delle dichiarazioni dei redditi**

In sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate non potrà più chiedere certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili

nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.

Si ricorda che già lo Statuto dei diritti del contribuente prevede che non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell'Amministrazione, la quale è tenuta d'ufficio ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di esso.

*Il divieto esplicito e la previsione di inefficacia di eventuali richieste fatte dall'Amministrazione fiscale dovrebbe finalmente dare concreta attuazione allo Statuto del Contribuente, fino ad oggi disatteso nel punto specifico, come più volte denunciato dalla Uil.*

### **Contrasto all'evasione nel settore turistico**

Gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono trasmessi ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio.

Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso all'Agenzia delle entrate.

I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all'obbligo di ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione. I

soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo di ritenuta, in qualità di responsabili d'imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.

### **Vendita di beni tramite piattaforme digitali**

Il soggetto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, è obbligato a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

### **Conoscenza degli atti e semplificazione**

L'Agenzia delle Entrate dovrà garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

In tal senso viene modificato lo Statuto del Contribuente che prevedeva l'assunzione di idonee iniziative volte a conseguire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative in materia tributaria.

Inoltre, i modelli e le relative istruzioni debbono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria

### **Obbligo di invito al contraddittorio**

Nell'ambito dell'accertamento fiscale viene introdotto un nuovo obbligo per l'Amministrazione finanziaria, che sarà tenuta ad avviare un contraddittorio con il

contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria. In particolare viene stabilito che l’Agenzia delle entrate, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Si ricorda che nel nostro ordinamento sono già previste varie forme di contraddittorio endoprocedimentale, come quelle attivate mediante inviti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, inviti a comparire nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, richieste di chiarimenti nell’ambito del procedimento di accertamento finalizzato alla contestazione dell’abuso del diritto, inviti a comparire nell’ambito del procedimento di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, per fornire dati e notizie rilevanti e ai fini dell’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

### **Riapertura dei termini rottamazione e stralcio debiti fiscali**

#### *Rottamazione*

I termini per accedere alla definizione agevolata cd. *rottamazione ter* delle cartelle esattoriali, ovvero per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, sono riaperti al 31 luglio 2019.

Rispetto alla *rottamazione ter* vengono previste le seguenti deroghe:

- il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi legali e aggio per l’agente della riscossione, con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora) è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi (2 per cento annuo) sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
- l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;

- alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari;
- i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine) possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (in luogo del 31 luglio 2019, come previsto dall'articolo 3, comma 23), ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

*Saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica.*

I termini per il cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi dei contribuenti in difficoltà affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, scaduti il 30 aprile 2019, vengono riaperti e prorogati al 31 luglio 2019

Si ricorda che i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i debiti tributari e contributivi possono essere estinti senza corrispondere:

- le sanzioni comprese in tali carichi;
- gli interessi di mora;
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.

I soggetti interessati versano:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari :
  - al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
  - al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  - al 35 per cento, qualora l'ISEE sia superiore a 12.500 euro;

- b) l'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione ( ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).

Si ricorda, inoltre, che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento.

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

Il termine per l'accesso alla procedura è scaduto il 30 aprile 2019, data ultima per la presentazione dell'apposita dichiarazione.

### **Lotteria degli scontrini**

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici viene raddoppiata la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e di credito rispetto alle transazioni effettuate in contanti. della lotteria legata allo scontrino fiscale.

### **Ampliamento del termine per l'emissione della fattura**

Dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Si ricorda che nel 2018 era già stata introdotta una norma che consentiva, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni, mentre la previgente disciplina disponeva che la fattura doveva essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, ovvero entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio.

La disposizione in esame, pertanto, allunga ulteriormente i termini per l'emissione della fattura: la fattura elettronica si considera emessa se risulta trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data dell'effettuazione.

## **Ampliamento dei termini per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto**

La disposizione prevede che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione annuale IVA.

La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.

## **Ampliamento dei termini per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**

Dal 1° luglio 2019 i soggetti Iva con volume d'affari superiore a 400.000 euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale, memorizzando e trasmettendo i relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, sarà possibile memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri entro 12 giorni, fermi restando gli obblighi di memorizzazione giornaliera e i termini di liquidazioni periodiche Iva.

Per i primi sei mesi non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

## **Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino**

L'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1° gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

## **Termini per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi**

Il termine di presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi viene spostato dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo

## **Proroga dei termini di versamento Imposte Irpef, Ires, Irap e Iva per i soggetti ISA**

Sono stati prorogati al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

## **Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali**

Le regioni e gli enti territoriali potranno di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, mediante l'esclusione delle sanzioni.

In sostanza l'ambito operativo della definizione agevolata (rottamazione) viene ampliato permettendo alle regioni e agli enti territoriali di avvalersene non più nel solo caso di affidamento dell'attività di riscossione agli Agenti della riscossione (tra cui Agenzia dell'entrate – Riscossione), ma anche di poterla deliberare per i provvedimenti notificati con ingiunzione fiscale sino al 31 dicembre 2017, dunque affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente.

## **Riduzione aliquote Ires e Irpef**

L'agevolazione IRES in favore delle imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, introdotta con la legge di bilancio 2019, viene sostituita con una riduzione progressiva dell'aliquota agevolata più favorevole e che nel 2023 viene fissata al 20%. L'agevolazione non sarà più correlata all'incremento dei livelli occupazionali ma solo al reimpiego degli utili.

La platea dei soggetti viene, inoltre, estesa agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d'impresa in contabilità ordinaria.

## **Differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap**

Slitta il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche e giuridiche.

In particolare le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all'attuale 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

### **Agevolazione Imu per imprese e professionisti**

La deducibilità dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'Imu dovuta sui beni strumentali viene incrementata in modo progressivo fino a raggiungere la totale deducibilità dal 2023.

Si ricorda che la percentuale di deducibilità era stata già elevata dal 20 al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019.

Più precisamente la percentuale di deducibilità viene progressivamente innalzata nel tempo nelle seguenti misure:

- 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- 70 per cento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
- 100 per cento (totale deducibilità) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.

### **Superammortamento**

Dal 1° aprile 2019 viene reintrodotta il c.d. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione ai fini fiscali degli investimenti in beni strumentali nuovi. Rispetto alla precedente disciplina è stato introdotto un tetto di 2.5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

### **Ritenute alla fonte Regime forfettario**

I contribuenti che hanno optato per il regime forfettario o che applicheranno dal 2020 il nuovo regime sostitutivo dell'imposte sui redditi e Irap (imposta sostitutiva del 20% applicabile nel caso di ricavi/compensi da 65.001 euro a 100.00 euro) e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e di collaboratori, devono effettuare la ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.

La disposizione, in deroga allo Statuto del contribuente, ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019.

### **Esenzione Imu alle società agricole**

Le società agricole vengono equiparate agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria.

Si ricorda, al riguardo, che la legge di stabilità 2016 ha esentato dal pagamento dell'Imu i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane o di collina, come individuati *ex lege*;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

### **Patent box**

Viene semplificato il regime opzionale con tassazione agevolata introdotto con la legge di stabilità 2015, che prevede esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni (*software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito.

Ai contribuenti che optano per la tassazione agevolata viene consentito di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

Possono esercitare l'opzione, che ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.

## **Enti associativi assistenziali**

La disposizione intende chiarire l'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste per determinate categorie di enti non commerciali – prevalentemente associativi - consistente nell'esclusione da tassazione dei proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Il chiarimento si è reso necessario, in particolare, a seguito della modifica al T.U. delle imposte dirette ( art.148, comma 3) da parte del Codice del Terzo Settore( art.89,comma 4 del decreto legislativo n.117/29017), che avevano limitato l'ambito soggettivo dell'agevolazione fiscale, eliminando il riferimento alle associazioni assistenziali.

Con la modifica apportata viene ripristinato il testo dell'art.148 del Tuir ante Codice del Terzo settore.

## **Modalità di calcolo dell'ISEE corrente**

È introdotta la possibilità di calcolare l'ISEE corrente anche in presenza di una variazione del reddito superiore al 25% dovuta ad interruzione dell'erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.

In questo caso, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE sono individuati con le modalità utilizzate nei casi riferiti alla situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

La nuova disciplina dell'ISEE corrente entra in vigore con l'approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente.

La validità dell'ISEE corrente è fissata in sei mesi (precedentemente era fissata a due mesi). Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto

estende ad altre fattispecie di lavoratori esposti all'amianto l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di alcuni di tali lavoratori, il diritto alla

pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

estende il diritto ai soggetti affetti da altre patologie asbesto-correlate, purché derivanti da esposizione all'amianto documentata e riconosciuta e fermo restando il requisito contributivo di almeno cinque anni.

L'estensione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle relative modalità attuative.

### *Isee dichiarazione sostitutiva Unica - validità*

Dal 1° gennaio 2020 la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (rispetto al vigente 31 agosto).

### **Redditi da locazione**

- *Proroga cedolare secca*

L'obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca in materia di redditi da locazione viene eliminato.

Viene altresì eliminata la sanzione in misura fissa di 100 euro prevista per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.

- *Detassazione dei canoni di locazione non percepiti.*

Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 i locatori potranno usufruire della detassazione dei canoni non percepiti mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto. L'onere per l'erario viene quantificato in 26,7 milioni di euro per l'anno 2021; 39,3 milioni di euro per l'anno 2022; 28,5 milioni di euro per l'anno 2023; 18,6 milioni di euro per l'anno 2024; 4,4 milioni di euro per l'anno 2025.

## **Eliminazione degli obblighi dichiarativi Imu-Tasi.**

- *Immobili concessi in comodato d'uso*

Vengono eliminati gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire della riduzione dell'Imu (75%) e della Tasi I per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado.

La previgente normativa prevedeva che, per l'applicazione della predetta agevolazione, il soggetto passivo attestasse il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU. Con le modifiche introdotte il contribuente è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione.

- *Immobili locati a canone concordato*

Viene eliminato l'obbligo di presentazione del modello di dichiarazione previsto per ottenere la riduzione dell'Imu (75%) e della Tasi sugli immobili locati a canone concordato.

## **Rientro lavoratori, professori e ricercatori dall'estero**

Il decreto Crescita interviene sulle agevolazioni in favore dei lavoratori italiani che decidono di tornare in Italia.

Per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

- si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;
- si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
- si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo dall'anno 2020:

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;

- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

È stata introdotta una deroga per i redditi degli sportivi professionisti impatriati, che rimangono detassati al 50 per cento, in luogo del 70 per cento. Inoltre, a tali soggetti non si applicano la maggiorazione dell'agevolazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, né la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico. Infine, l'applicazione del regime agevolato degli sportivi professionisti viene subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento dell'imponibile.

### **Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro**

A decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.

consiste in una riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) ed è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione:

- dispongano erogazioni liberali per un importo non inferiore a € 10.000 nell'arco di un anno a favore delle istituzioni scolastiche sopra indicate, "anche ad indirizzo agrario".
- assumano a tempo indeterminato, a conclusione del ciclo scolastico, diplomati nelle medesime istituzioni scolastiche.

specifica che le tipologie di interventi ammessi da finanziare con le erogazioni liberali riguardano:

- laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
- laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
- ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;

- attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica